



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6243/2025** promossa da:

Parte_1 (codice fiscale **P.IVA_1** , rappresentata e difesa dagli avvocati
Ubaldo Sassaroli e Stefano Pica

ATTRICE OPPONENTE

contro

CP_1 codice fiscale **P.IVA_2**), rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Pepoli

CONVENUTA OPPOSTA

Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.

CONCLUSIONI

Precisate all'udienza del 22.1.2026.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la **Parte_1** proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1169/2025 emesso dall'intestato Tribunale, mediante il quale la stessa era stata condannata a pagare la somma di € 17.299,00, oltre interessi e spese processuali, in favore della ricorrente **CP_1**

La società opponente eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza dell'adito Tribunale alla luce della vigenza, in entrambi i contratti di sub appalto azionati (v. docc. nn. 3 e 5 fascicolo opponente), di clausole compromissorie.

In sede di comparsa di costituzione e risposta, la società opposta aderiva all'eccezione domandando la compensazione delle spese di lite.

All'udienza del 22.1.2026, fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione *ex art. 281 sexies* c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione nei termini di cui al comma terzo della citata norma.

Deve preliminarmente rammentarsi - in via generale- che secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (anche alla luce del novellato art. 819 *ter* c.p.c.):

- l'eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza, la quale, giusta quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, c.p.c., deve essere sollevata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata nel termine di cui all'art. 166 dello stesso codice (vedasi l'art. 819 *ter* comma 1 c.p.c. che dispone, infatti, che l'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, aggiungendo, poi, che la mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale, limitatamente alla controversia decisa in giudizio);

- né in contrario può sostenersi che la competenza arbitrale sia assimilabile a quella funzionale, sì da giustificare il rilievo officioso ad opera del giudice *ex art. 38, comma 3, c.p.c.*, poiché essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali -anche quando la decisione della controversia implichi la soluzione di questioni incidenti su diritti indisponibili- rimangono libere di scegliere se sottoporre la vertenza agli arbitri, e quindi anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, mediante l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro (cfr. in motivazione Cass. 2024 n. 112 che richiama Cass. n. 22748/2015; *id.*, Cass. n. 15300/2019);

- ne consegue che, in applicazione dell'art. 819 *ter* comma 2 c.p.c -come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 223 del 2013- il giudizio può proseguire davanti al giudice competente attraverso la "*translatio iudicii*" di cui all'art. 50 c.p.c. (cfr. Cass. 26949/2021); come è noto, la Corte Cost. con la citata sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 819 *ter* c.p.c. nella parte in cui escludeva l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 c.p.c., «*così determinando, in caso di pronuncia del giudice ordinario di diniego della propria competenza a favore di quella dell'arbitro (o anche nell'ipotesi*

inversa), l'impossibilità di far salvi gli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda proposta dall'attore davanti al giudice ordinario (oppure all'arbitro, nel caso opposto)»

- la Cassazione è infatti pacifica nel ritenere che sia applicabile la *traslatio iudicii* nel caso in cui sia il giudice ordinario a dichiarare la propria incompetenza in favore degli arbitri (Cass., Sez. VI-III, 6/12/2012, n. 22002) sia viceversa (cfr. Cass. 2021 sopra citata);

- la S.C. con la sentenza del 2022 n. 22764 ha escluso l'applicazione dell'art. 38 comma II c.p.c. (deve negarsi che la norma di cui all'art. 38, comma 2. c.p.c., sulla adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio, si estenda al caso in cui sia eccepita la competenza degli arbitri);

- nella citata sentenza si legge -per quanto ivi d'interesse- che: *“L'art. 38, comma 2, c.p.c. rimette alla volontà delle parti la decisione circa il giudice che debba trattare e decidere la controversia, manifestando con ciò la piena indifferenza del legislatore in ordine alla circostanza che la causa si incardini presso il foro individuato dall'accordo delle parti. Tale indifferenza non connota, nella stessa misura, la materia arbitrale, dal momento che la scelta di far decidere la controversia agli arbitri, piuttosto che al giudice, incontra dei limiti. Per prenderne atto è sufficiente guardare all'arbitrabilità della lite, che costituisce oggetto di una questione suscettibile di essere fatta valere, in sede di impugnazione del lodo, nonostante la parte interessata abbia mancato di sollevare la relativa eccezione nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri (art. 817, comma 1, c.p.c.); tale regolamentazione costituisce un'evidente deviazione dalla regola processuale, operante per la competenza per territorio semplice, dell'incontestabilità di quanto non sia stato tempestivamente eccepito e riflette, con ciò, un dato di innegabile rilievo, ai fini che qui interessano: quello per cui la competenza arbitrale non è lasciata nella piena disponibilità delle parti. 2.6. — Si spiega, così, come le due competenze non siano sovrapponibili: e tanto osta all'applicazione analogica dell'art. 38, comma 2, espressamente dettato per la competenza per territorio derogabile, alla competenza arbitrale. Reputa del resto il Collegio che nemmeno si possa pervenire a una lettura della norma che porti a individuare nell'art. 38, comma 2, delle cause di esclusione diverse da quelle ivi indicate (i «casi previsti dall'articolo 28»), perché un tale percorso condurrebbe a una vera e propria manipolazione del dato normativo. Il risultato di questa operazione consisterebbe, in ultima analisi, non solo nell'estensione analogica della regola dell'art. 38, comma 2, alla competenza arbitrale, ma, altresì, nella creazione di nuove eccezioni estranee alla previsione della norma (che menziona i casi di cui all'art. 28, riferiti alla competenza per territorio, ed estranei alla competenza arbitrale). In conclusione, deve negarsi che la norma di cui all'art. 38, comma 2. c.p.c., sulla adesione delle parti*

costituite all'indicazione del giudice competente per territorio, si estenda al caso in cui sia eccepita la competenza degli arbitri”;

- pertanto seguendo il ragionamento della S.C. il Giudice -nonostante l'adesione all'eccezione di compromesso- deve verificare se ricorre o meno una ipotesi in cui le parti non hanno il potere di scegliere liberamente tra la definizione della causa avanti al giudice e avanti agli arbitri (ipotesi ad esempio che ricorre nelle ipotesi di nullità della clausola per violazione dell'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5/2003, rilevabile d'ufficio).

Orbene, la dichiarazione di adesione della difesa della parte convenuta opposta all'eccezione di compromesso sollevata dalla difesa della società attrice opponente comporta:

- La pacifica sussumibilità fra le parti nell'ambito applicativo della citata clausola compromissoria della pretesa azionata in monitorio (con conseguente rinuncia da parte dell'opposto alle contestazioni mosse in relazione alla operatività della su citata clausola arbitrale);

- L'art. 32 dei contratti di sub-appalto da cui deriva la pretesa creditoria azionata in monitorio (depositati sub docc. 3 e 5 fasc. attrice opponente) infatti recita: *“Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, nessuna esclusa, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale "Leone Levi" istituita presso la C.C.I.A.A. di Ancona, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare. L'arbitro unico deciderà secondo diritto in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale (art. 816 e ss. c.p.c.)”;*

- identica clausola si rinviene, inoltre, all'art. 9 dei connessi contratti di vendita (v. docc. nn. 4 e 6 fascicolo parte opponente);

- non si ravvisa nel caso di specie la sussistenza di un divieto che renda la presente causa non arbitrabile (unica ipotesi in cui l'incompetenza degli arbitri è rilevabile d'ufficio ex art. 817, comma, 2, ultimo inciso; cfr. sempre in motivazione Cass. 22764 del 2022).

Deve, in conclusione, dichiararsi la competenza arbitrale in forza degli artt. 32 e 9 dei contratti *inter partes*.

Trattandosi, nella specie, di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non vertendosi, per le ragioni anzidette, in un caso cui non può applicarsi la regola di cui all'art. 38 comma secondo c.p.c., la presente decisione va adottata con sentenza con la quale il decreto ingiuntivo va revocato (cfr. anche Trib. Verona 16.3.2021).

Il Tribunale osserva, in proposito, che, con specifico riguardo ad un caso analogo al presente (adesione, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dell'opposto all'eccezione di incompetenza per clausola arbitrale sollevata dall'opponente) la Corte di Cassazione ha, recentemente (cfr. Cass. n. 32537/2022) rilevato che:

“(...) non ricorreva una situazione di incertezza oggettiva e marcata, non orientata dalla giurisprudenza, in fatto o in diritto, tale da incidere sull'esito della lite.

A tale condizione non poteva essere ricondotta la facoltà della parte di far valere la clausola compromissoria solo con la proposizione dell'opposizione.

E ciò perché siffatta facoltà escludeva semplicemente che il giudice del monitorio potesse rilevare d'ufficio la previsione d'una clausola compromissoria (essendo tale rilevazione subordinata all'eccezione della parte interessata), sicché non ostava alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo. Tuttavia, era - così come è stato nel caso di specie - facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021; Sez. 2, Sentenza n. 5265 del 04/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 1852 del 22/05/1976).

E ciò analogamente a quanto accade con riguardo a tutte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Ma, una volta che l'eccezione sia stata sollevata con la citazione introduttiva dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il suo accoglimento determina la soccombenza della parte opposta con riferimento all'intero, unitario giudizio. E ciò anche quando la pronuncia che chiude il processo sia una decisione in rito (recte basata su ragioni di ordine processuale), come nella fattispecie (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22257 del 13/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5119 del 12/03/2004; Sez. U., Sentenza n. 583 del 10/08/1999)”.

Nella citata pronuncia la Cassazione -con specifico riguardo al regime di regolamentazione delle spese di lite anche in caso di adesione della parte all'eccezione di compromesso- ha precisato che: *“D'altronde, l'adesione di parte opposta all'eccezione sollevata da parte opponente ha un'incidenza sul mero quantum, ma non sull'an della soccombenza.*

Siffatto assunto è suffragato dal rilievo secondo cui il procedimento che si apre con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e si chiude con l'emissione del provvedimento monitorio e la successiva notifica del ricorso, con il pedissequo decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello - eventuale - aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale il

ricorso - con cui è proposta la domanda giudiziale - funge da atto introduttivo (Cass. Sez. U., Sentenza n. 927 del 13/01/2022).

Ne discende che, allorché il decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione e per le ragioni fatte valere dall'opponente - siano esse di rito o di merito -, sia dichiarato nullo o sia revocato, senza che alla declaratoria di nullità o alla disposizione della revoca si associ l'accoglimento nel merito, neanche in parte qua, della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la parte vittoriosa - avuto riguardo all'esito complessivo della lite e al risultato finale della decisione - deve essere identificata nella parte opponente, con gli immediati riflessi che ciò implica sulla regolamentazione delle spese di lite (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24482 del 09/08/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017).

All'esito, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta-opposta, che ha aderito all'exceptio compromissi, neanche in base alla considerazione secondo cui all'intimato ingiunto è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria – in ragione della facoltativa proposizione dell'eccezione di compromesso -, in quanto nessuna di queste evenienze può determinare una reciproca soccombenza o innescare una delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2, così come modificato dalla L. n. 162 del 2014 (ratione temporis applicabile al caso in esame), anche in conseguenza della lettura che ne ha reso la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 9035 del 01/04/2019).

Le suddette circostanze in fatto non integrano, dunque, un'incertezza oggettiva idonea a giustificare la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo l'ingiungente piuttosto assunto il rischio che l'ingiunto si adegua al provvedimento monitorio, senza opporre la clausola compromissoria, rischio che ricade nell'ambito di una mera ponderazione subiettiva dell'agente.”.

Facendo doverosa applicazione dei suddetti principi, nel caso di specie va revocato il decreto ingiuntivo n. 1169/2025 del Tribunale di Ancona, essendo competente l'arbitro unico, con conseguente condanna della parte soccombente alle spese di lite.

Va inoltre fissato il termine, di mesi tre, entro il quale effettuare la riassunzione della causa avanti al suddetto arbitro unico.

La liquidazione delle spese può essere effettuata in via equitativa, in difetto di deposito della nota spese, alla luce dei parametri minimi (in ragione della semplicità della questione) di cui al vigente DM 147/2022 in relazione al valore della causa ed all'attività processuale concretamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1169/2025 emesso dal Tribunale di Ancona.

DICHIARA l'appartenenza della controversia di cui è causa alla cognizione del giudizio arbitrale, in virtù della clausola compromissoria di cui agli artt. 32 e 9 dei contratti azionati in monitorio.

FISSA in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti all'arbitro unico.

CONDANNA la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese, € 1.200,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, se ed in quanto dovuti

Ancona, 30.1.2026

Il Giudice

dott. Maria Federica Minervini